



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 8 luglio 2016 n.81

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e più precisamente la necessità e l'urgenza di andare incontro ai problemi segnalati da diversi contribuenti per il versamento dell'imposta dovuta per le dichiarazioni dei redditi per l'anno fiscale 2015. Problemi che conseguono all'entrata in vigore a pieno regime della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, con specifico riferimento non tanto alla tempestiva presentazione delle dichiarazioni, quanto piuttosto agli adempimenti conseguenti, in relazione all'elevato numero di contribuenti che non hanno completato gli adempimenti fiscali ai sensi della legge;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta del 7 luglio 2016;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

**DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DI
CUI ALL'ARTICOLO 139, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE 16
DICEMBRE 2013 N. 166 PER L'ANNO FISCALE 2015**

Articolo Unico

1. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'articolo 139, comma 1, lettera e) della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e l'applicazione dei relativi interessi di mora sui versamenti dell'imposta dovuta sulla dichiarazione dei redditi per il solo anno fiscale 2015, non si applicano a coloro che abbiano presentato la dichiarazione nei termini di legge ed adempito ai pagamenti dovuti entro e non oltre il 15 luglio 2016.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 luglio 2016/1715 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
*Gian Carlo Venturini***